



Decreto Dirigenziale n. 24 del 03/03/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RICCIARDI AUTOTRASPORTI SRL DI MAROTTA SERGIO: CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' CAMPANIELLO NEL COMUNE DI PONTELATONE (CE). ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL SITO DI CAVA, ART.26 COMMA 3 L.R. N.54/1985 S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n.54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n.17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che, per effetto dell'art. 11 dell'O.M. 3100/2000, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania ha predisposto ed approvato, nel 2003, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*;
- d. che, per effetto dell'art. 33 della L.R. 30/01/2008, n.1, le competenze relative al predetto Piano di recupero ambientale per la provincia di Caserta sono state trasferite all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.).

PREMESSO, ALTRESÌ:

- a. che con nota prot.0106736/2017 del 28.02.2017, acquisita al prot. regionale n.145337 del 01.03.2017, la Guardia di Finanza – Sezione Aerea di Napoli ha richiesto la disponibilità di personale dello scrivente Ufficio a supporto delle attività di sopralluogo programmate dalla medesima Sezione per il giorno 1 marzo 2017;
- b. che il succitato sopralluogo accertativo è stato effettuato su una cava di calcare sita alla località Campaniello del comune di Pontelatone (CE) della ditta Ricciardi Autotrasporti Srl;
- c. che all'accesso sul sito si è rilevata la presenza sul piazzale di cava di un impianto di frantumazione inerti, della società Ricciardi Autotrasporti Srl con Amministratore Unico il sig. Marotta Sergio, per il quale, come emerso in sede di sopralluogo, risulta rilasciata dal SUAP del Comune di Pontelatone (CE) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.762 del 16.02.2015, ai sensi del DPR n.59/2013, all'esito della conferenza di servizi condotta dall'Ufficio AUA della Provincia di Caserta;
- d. che per il medesimo impianto è stato emesso dal competente Ufficio regionale il decreto n.190 del 06.09.2012 di voltura, dalla ditta Ricciardi Srl alla Ricciardi Autotrasporti Srl, del decreto n.237 del 13.11.2008 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- e. che al momento dell'accertamento l'impianto era fermo, ma soltanto perché erano in atto attività di manutenzione tant'è che, in corso il sopralluogo, è stato accertato l'ingresso di due camion che hanno scaricato materiale calcareo misto di cava per le attività della prefata società.

PREMESSO, INOLTRE:

- a. che il sito di cava ricade su terreni individuati catastalmente al foglio di mappa n.14 del Comune di Pontelatone (CE), particelle n.5176 (ex 244 e 245) e n.242;
- b. che nel corso del sopralluogo è stato acquisito, presso il Comune di Pontelatone (CE), il certificato di destinazione urbanistica n.868 del 01.03.2017 dal quale risulta che:
 1. la particella n.5176 (ex 244 e 245) ricade in "Zona E Agricola" del vigente strumento urbanistico comunale ed è gravata dal vincolo idrogeologico;
 2. la particella n.242 è di proprietà comunale, nel vigente strumento urbanistico comunale ricade in "Zona EB Agricola – Aree boschive, pascolive e incolte" ed è gravata:
 - I. dal vincolo degli usi civici, ex L. n.1766/1927;
 - II. dal vincolo delle aree boscate;
 - III. dal vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., art.146 comma 1 lettere g) ed h);
 - IV. dal vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/1923 e L.R. n.11/1996 s.m.i.;

- V. dal vincolo imposto dalla perimetrazione del Rischio Frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PsAI) della competente Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
- c. che per la cava innanzi specificata, agli atti di questo Ufficio risulta il decreto n.1753 del 05.06.2003 con il quale è stata rigettata l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata, ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985 s.m.i., dalla ditta dell'epoca, Anig Costruzioni Srl di Ricciardi Antonio;
- d. che con il medesimo provvedimento n.1753/2003, l'Ufficio del Genio Civile di Caserta dichiarò la cava *de qua* dismessa, rinviando per le obbligatorie attività di ricomposizione ambientale alle competenze del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Regione Campania che nel marzo 2003 ha approvato, ai sensi dell'art.11 dell'O.M. n.3100/2000, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della Provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"* indicato in PREMESSO;
- e. che, per quanto già specificato, all'attualità il predetto Piano risulta trasferito ad A.R.Ca.Di.S. per effetto dell'art.33 della L.R. n.1/2008 che, pertanto, è l'Amministrazione competente ad approvare qualsiasi attività all'interno del sito di cava in epigrafe;
- f. che dal succitato provvedimento AUA n.762 del 16.02.2015, acquisito in sede di sopralluogo, risulta che, in sede di conferenza di servizi presso l'Ufficio AUA della Provincia di Caserta, la ditta avrebbe dichiarato di essere in possesso di *"autorizzazione della Regione alla coltivazione della cava prot. n.19621"*;
- g. che dalla verifica degli atti disponibili presso lo scrivente Ufficio risulta che al predetto prot. n.19621 non corrisponde alcuna autorizzazione regionale alla coltivazione della cava, ma bensì il nulla osta della ex Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta datato 06.09.1986, reso sull'istanza ex art.36 L.R. n.54/1985 s.m.i. dalla Anig Costruzioni Srl di Ricciardi Antonio.

CONSIDERATO:

- a. che l'art.4 della L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *"Autorizzazione e concessione"*, al comma 3 dispone che *"l'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento ..."*;
- b. che l'art.5 della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *"Autorizzazione"*, con il comma 3 dispone con esattezza l'oggetto dell'autorizzazione di cui alla citata Norma prescrivendo che *"L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443"*;
- c. che, altresì, l'art.19 della richiamata L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *"Concessione edilizia"*, dispone che il provvedimento di concessione è obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava *"... purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge"* (comma 2, art.19) ed, al comma 3, prescrive che *"tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti"*;
- d. che, per il combinato disposto di cui alle precedenti lettere **a)**, **b)** e **c)**, deriva che:
1. gli impianti di prima lavorazione (quali impianti di frantumazione, di setacciatura, di selezione del materiale inerte) ed i manufatti ubicati all'interno del perimetro di cava sono da ritenersi pertinenze della cava stessa ai sensi del D.P.R. n.128/1959 s.m.i.;
 2. qualsiasi attività all'interno del perimetro di cava, comprese quelle agli impianti di trattamento e lavorazione del materiale inerte ubicati all'interno della cava stessa, possono essere svolte solo se la cava è destinataria di un provvedimento di autorizzazione all'estrazione o alla sola ricomposizione ambientale;
 3. gli impianti di lavorazione del materiale inerte ubicati all'interno del perimetro di cava, in quanto pertinenze di cava ex D.P.R. n.128/1959 s.m.i., possono svolgere solo attività di

lavorazione del materiale inerte proveniente dalla cava in cui sono collocati a condizione che la cava stessa sia autorizzazione all'estrazione ovvero alla sola ricomposizione ambientale;

- e. che, per tutto quanto rilevato in sede di sopralluogo del 01.03.2017 e per il combinato disposto di cui alla L.R. n.54/1985 s.m.i., in occasione dell'accertamento innanzi richiamato il Responsabile P.O. "Attività estrattive-Vigilanza mineraria_PRAE" di questo Ufficio, ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i., ha ordinato *ad horas* la sospensione di qualsiasi attività all'interno del sito di cava in epigrafe che, benché non in atto al momento del sopralluogo, si sarebbe potuta svolgere per effetto del richiamato provvedimento AUA n.762 del 16.02.2015 e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al decreto n.237 del 13.11.2008 volturato con decreto n.190 del 06.09.2012.

RITENUTO:

- a. che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art.26, comma 3, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *"in ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratta di lavori abusivi"*;
- b. che, altresì, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *"chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente"*;
- c. che, a tal fine, si provvederà con separato atto a comminare alla ditta esecutrice dei lavori abusivi la sanzione amministrativa prevista del richiamato disposto dell'art.28 comma 1;

VISTO:

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959
- b. la L.R. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. il D.LGS. n.624 del 25/11/1996
- d. il D.LGS. n.165 del 30/03/2001
- e. le N.d.A. del P.R.A.E.
- f. la L.R. 15 del 11/08/2005
- g. la L.R. 1 del 30/01/2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2017.0001693 del 02.03.2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **ORDINARE**, ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., la **sospensione *ad horas* di qualsiasi attività, comprese quelle all'impianto di frantumazione, all'interno della cava dismessa di calcare sita alla località Campaniello del Comune di Pontelatone (CE), esercita dalla società Ricciardi Autotrasporti Srl con Amministratore Unico il sig. Marotta Sergio, avente sede legale alla Via Madonna delle Grazie snc, località Campaniello in Pontelatone (CE) – P. IVA 02453120616;**

2. di precisare che il presente provvedimento di sospensione *ad horas* di qualsiasi attività presso la cava in epigrafe conferma e ratifica l'ordine già disposto dal Responsabile P.O. "Attività Estrattive – Vigilanza Mineraria – PRAE" del Genio Civile di Caserta in sede di sopralluogo del 1 marzo 2017;
3. con separato provvedimento sarà comminata alla ditta emarginata la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i.;
4. il presente decreto viene trasmesso in via telematica:
 - 4.1. al Signor Marotta Sergio in qualità di Amministratore Unico della società Ricciardi Autotrasporti Srl, avente sede legale alla Via Madonna delle Grazie snc, località Campaniello in Pontelatone (CE), per notifica;
 - 4.2. al Comune di Pontelatone (CE) per conoscenza e competenza;
 - 4.3. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - 4.4. alla UOD 53/08/07 *Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia*;
 - 4.5. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.6. alla Guardia di Finanza – Sezione Aerea di Napoli, per conoscenza e competenza anche ai fini della comunicazione in Procura ai sensi dell'art.26, comma 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
 - 4.7. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza.
5. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
6. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo